

Comune di Caronno Pertusella

PROVINCIA DI VARESE

Regolamento di Edilizia

111

TITOLO I°

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1° - Decoro, solidità ed igiene delle costruzioni

Le fabbriche e gli edifici posti nel territorio comunale, devono soddisfare alle leggi della solidità nonchè alle esigenze di pubblico decoro, specie nelle parti fronteggianti le vie e gli spazi pubblici e comunque esposte alla vista del pubblico.

Non sarà concesso di effettuare nuove costruzioni, modifiche od ampliamenti di opere esistenti se non quando risultino altresì osservate le condizioni che valgono a garantire la salubrità, l'igiene del fabbricato costruendo, di quelli limitrofi e del sottosuolo, secondo le norme stabilite dalle Leggi Sanitarie e dal Regolamento Comunale.

Art. 2° - Sorveglianza sulle costruzioni

L'Autorità Comunale invigila sui fabbricati esistenti.
Al Sindaco spetta la vigilanza sulle rinnovazioni e nuove costruzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n° 1150.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali, ogni qual volta si presentassero per ispezionare i lavori.

Art. 3° - Opere soggette ad autorizzazione - Domande

Coloro che intendono eseguire opere edilizie od altre opere con queste connesse, sia di nuovi impianti, sia di ampliamenti a quelle esistenti, o che comunque ne modifichino la struttura e l'aspetto, devono chiedere apposita licenza al Sindaco presentando regolare domanda.

Le domande debbono essere firmate dal proprietario dei beni sui quali le opere andranno eseguite, ed essere accompagnate da duplice copia degli elaborati tecnici illustranti le opere stesse.

Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui le opere debbono essere eseguite, la domanda deve essere fatta in concorso con il proprietario del terreno stesso.

Non è necessaria alcuna richiesta di licenza per i lavori di ordinaria manutenzione.

Nel caso di opere di posa importanza in edifici esistenti, la domanda potrà essere presentata senza disegni, a firma soltanto del proprietario o dell'esecutore delle opere, riservato però il diritto al Sindaco di richiedere, quando lo crede opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi.

Il richiedente dovrà eleggere domicilio nel Comune. Tutti gli atti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

La presente disposizione si applica a tutte le zone del territorio comunale.

Art. 4° - Progetti

Gli elaborati tecnici di cui al precedente articolo n° 3 dovranno comprendere :

- a) una planimetria della località nella quale intendono eseguire le opere nella scala di 1 a 1000 o da 1 a 2000, con speciale riferimento alle linee stradali ed ai fabbricati limitrofi esistenti;
- b) una relazione tecnica descrittiva;
- c) i disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi cioè: piante, sezioni e prospetti nella scala necessaria a dare una perfetta comprensione delle opere esterne ed interne da eseguirsi, comunque non maggiore al rapporto da 1 a 100 - Quando si tratta di nuovi fabbricati, si dovranno altresì allegare i disegni particolareggiati delle opere di fognatura.

Il Comune potrà richiedere schizzi prospettici, ulteriori disegni, dati e quant'altro potrà occorrere a completamento della descrizione delle opere.

Tutti gli elaborati debbono essere redatti da professionisti autorizzati ai sensi delle leggi e dei regolamenti professionali in vigore e controfirmati dai proprietari dei beni sui quali le opere saranno eseguite.

Art. 5° - Licenza di costruzione - Durata - Effetti.

Entro 60 giorni, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, di cui al successivo art. 8° - e dell'Ufficio Sanitario, farà conoscere, al richiedente, le proprie determinazioni.

Quando il progetto non sia ritenuto meritevole di approvazione, esso sarà restituito indicandone i motivi; quando invece sia riconosciuto regolare, verrà rilasciata la Licenza di Costruzione, con la copia del progetto debitamente vistata dall'Autorità Comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità nel luogo dei lavori.

La Licenza è valida per sei mesi dalla data di rilascio, in caso di scadenza, se ne deve richiedere il rinnovo, negli stessi modi e forme prescritti negli articoli precedenti.

Essa viene emessa nei confronti del richiedente che ne sarà considerato lo esclusivo beneficiario e responsabile del suo buon uso, e si intende sempre concessa sotto riserva dei diritti dei terzi nell'intesa che essa non impegna il Comune all'infuori del presente Regolamento.

Art. 6° - Svolgimento dei lavori. - Vigilanza delle Autorità

Prima di iniziare le costruzioni che sorgono sui confini di vie o di altri spazi pubblici o zone destinate a strade, si dovrà richiedere alla Autorità Comunale la determinazione e la fissazione su terreno degli allineamenti e delle quote di livello cui le medesime vanno riferite ed adeguate. L'interessato potrà essere richiesto di fornire personale e mezzi per tale operazione, che sarà fatta a sue spese.

I lavori dovranno essere condotti regolarmente in modo di arrecare il minimo disturbo alla cittadinanza. In caso di interruzione stradale dovrà essere fatta denuncia al Sindaco che ha la facoltà di obbligare l'interessato a prendere particolari provvedimenti per assicurare l'indennità pubblica e il decoro cittadino.

La vigilanza sulle costruzioni nel territorio del Comune, che spetta al Sindaco, sarà esercitata a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario.

Art. 7° - Utilizzazione degli edifici.

Al termine dei lavori dovrà denunciarsi al Sindaco l'avvenuto compimento della costruzione e se ne dovrà richiedere il permesso di utilizzazione. Il permesso verrà concesso previo accertamento da parte delle autorità comunali della rispondenza delle opere eseguite a quelle autorizzate in base al progetto. Nel caso di abitazione verrà rilasciata una licenza di abitabilità; questa - comunque - è subordinata al parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 8° - Commissione Edilizia Comunale - Attribuzioni.

Allo scopo d'affiancare l'Autorità Comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia, commessa dalla Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n° 1150, alla medesima autorità, è istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale.

Questa sarà chiamata ad esprimere pareri essenzialmente in rapporto a questioni edilizie od urbanistiche che interessino il Comune, alla approvazione di progetti di cui all'art. 3°; ai piani di utilizzazione ed alla tutela del miglioramento del carattere estetico, monumentale, ambientale, paesistico, del suo territorio.

Art. 9° - Commissione Edilizia Comunale - Composizione - Durata in carica.

La Commissione Edilizia è composta:

- a) dal Sindaco od Assessore o Consigliere da lui delegato, che la presiede;
- b) da quattro membri nominati dal Consiglio Comunale dei quali possibilmente uno ingegnere od architetto; se laureati o diplomati, devono essere regolarmente iscritti ai loro rispettivi Albi Professionali.
- c) dall'Ufficiale Sanitario Comunale;
- d) dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale con funzione di Segretario;

I membri di nomina elettiva durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti e discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato, l'affigliante o l'affigliato.

La loro nomina decade o per dimissione volontaria o per assenze ingiustificate alle adunanze per più di tre volte consecutive.

I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina e restano in carica per il restante periodo di validità del membro che costituiscono.

Art. 10° - Commissione Edilizia Comunale - Funzionamento.

La Commissione si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, e in via straordinaria, ogni qual volta che se ne presenta la necessità. La convocazione è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di tre membri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri e la maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Delle adunanze viene redatto apposito verbale a cura del segretario; il verbale viene approvato nell'adunanza immediatamente successiva, prima di passare all'ordine del giorno.

Quando vengono trattati degli argomenti dei quali qualche membro sia interessato, questo dovrà denunciare tale sua condizione ed astenersi dall'intervenire alla votazione.

TITOLO 2°

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Art. 11° - Programma di fabbricazione.

Ai fini di un ordinato sviluppo delle nuove costruzioni e dell'eventuale riordino di quelle esistenti, il territorio del Comune è diviso in zone.

Ciascuna zona è segnata con segno grafico particolare nell'allegata planimetria in scala da 1 a 5000 contenente l'azzoneamento dell'intero territorio comunale per il programma di fabbricazione.

Tale planimetria allegata sotto A) è parte integrante del presente Regolamento Edilizio.

In ordine all'aspetto urbanistico dell'abitato sarà valido il seguente programma di fabbricazione :

- a) ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA - In questa zona la superficie coperta da costruzioni non deve superare i due terzi della superficie totale dell'area. Il limite medesimo consentito per la costruzione fuori terra è di sei metri cubi per mq. L'altezza massima degli edifici non potrà superare i 22 metri.

L'altezza degli edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà pari ad una volta e mezza la larghezza della strada o spazio pubblico antistante. Le costruzioni dovranno sorgere di norma sui confini stradali con continuità e senza distacchi fra le fabbriche. Il giudizio del Comune sulla idoneità dal punto di vista estetico, dovrà tener conto dell'inserimento nel complesso architettonico oltre che del carattere dell'edificio preso a se stante.

In questa zona che è limitata ai nuclei urbani centrali di Caronno e Per tusella, potranno sorgere costruzioni od essere affettuate ricostruzioni da destinare ad abitazioni, attività commerciali e professionali. Attività artigianali non moleste per i rumori, esalazioni e vibrazioni potranno essere concesse di volta in volta dal Sindaco solo nei casi particolari, quando detta attività sia già stata in precedenza esercitata sulla medesima area dal proprietario che richiede la licenza di costruzione allo scopo di rinnovare od estendere la propria attrezzatura artigianale.

- b) ZONA RESIDENZIALE SEMI-INTENSIVA - In questa zona la superficie coperta dalle costruzioni non deve superare la metà della superficie totale dell'area.

Il limite massimo consentito per le costruzioni fuori terra è di metri cubi 4,50 per mq. L'altezza massima degli edifici non potrà superare i 18 metri. L'altezza massima degli edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà pari alla larghezza della strada antistante.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 3 dal filo di strada con un minimo di mt. 6 misurati dalla mezzaria della strada antistante. Le costruzioni che fronteggiano vie o spazi pubblici lungo i confini che si incontrano con il limite stradale dovranno sorgere ad una distanza uguale o superiore a mt. 3. Il vincolo di distacco dal confine di proprietà che s'incontra con il limite stradale è limitato per una profondità di mt. 18 dal filo stradale stesso.

In questa zona sono ammesse le costruzioni aventi le caratteristiche di cui al precedente capoverso lettera a).

Tali costruzioni inoltre dovranno essere risolte architettonicamente su tutte le fronti.

- c) ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA - In questa zona la superficie coperta da costruzioni non deve superare un terzo dell'area totale.

Il limite massimo consentito per le costruzioni fuori terra è mc. 2,50 per mq. L'altezza massima degli edifici non potrà superare i mt. 12.

L'altezza degli edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà al massimo pari ad una volta la larghezza della strada antistante.

Le costruzioni degli edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà al massimo pari ad una volta la larghezza della strada antistante.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 3 dal filo di strada con una distanza minima di mt. 7,50 dalla mezzaria della strada antistante.

E' pure prescritto per questa zona un distacco minimo dai confini di mt. 3 limitatamente ai confini che si incontrano con i limiti stradali e per tutta la loro estensione.

In questa zona il Sindaco potrà ammettere oltre alle costruzioni di cui ai precedenti paragrafi a) e b) anche costruzioni agricole con attrezzature rurali purchè le medesime soddisfino tutte le norme igieniche previste nel presente Regolamento.

- d) ZONA DI TIPO MISTO - In questa zona la superficie coperta da costruzioni non deve superare la metà dell'area totale. Il limite massimo consentito per le costruzioni fuori terra è di mc. 3,50 per mq. L'altezza massima degli edifici non potrà superare i mt. 12.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza uguale o superiore a mt. 3 dal filo stradale ed a una distanza minima di mt. 7,50 dalla mezzaria della strada antistante. E' pure previsto per questa zona un distacco minimo di confini di mt. 3 limitatamente per i confini che si

incontrano con il limite stradale e per tutta la loro estensione.

Nella zona di tipo misto sono ammesse costruzioni da destinare ad uso abitazione, attività commerciale, attività artigiane e piccoli complessi non molesti.

Il Sindaco potrà concedere in casi particolari anche la costruzione di piccoli complessi industriali molesti qualora questi saranno situati ai margini della zona ed in adiacenza a zone industriali.

- e) ZONA INDUSTRIALE - Tale zona è divisa in due parti :
Zona industriale esistente; questa zona considera le aree già occupate da piccole o medie industrie per le quali sono possibili ulteriori ampliamenti.

Le costruzioni in ampliamento sono ammesse sino a raggiungere i 6 decimi dell'area totale. Il limite massimo delle costruzioni fuori terra in unione a quelle già esistenti è di mc. 6 per mq. L'altezza massima consentita è di mt. 22.

L'altezza di edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà pari al massimo ad una volta e mezza la larghezza della strada antistante.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza uguale o superiore a m. 3 dal filo stradale, nonché ad una distanza minima di mt. 7,50 dalla mezzaria stradale.

E' pure prescritto per questa zona un distacco minimo dai confini di m. 3 limitatamente con i confini che s'incontrano con il limite stradale e per tutta la loro estensione quando l'altezza delle costruzioni costruite sui confini superi in gronda mt. 4,50. In questa zona sono consentite attività industriali di carattere non molesto o quanto meno di ampliamento di attività industriali del genere già esistenti.

Zona industriale futura: in questa zona la superficie coperta non dovrà superare i sette decimi dell'area totale.

Il limite massimo consentito per le costruzioni fuori terra è di mq. 7 per mq. L'altezza massima degli edifici è di metri 22.

L'altezza massima degli edifici prospicienti vie o spazi pubblici sarà pari ad una volta e mezza la larghezza della strada antistante. Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza uguale o superiore a mt. 3 dal filo stradale ed ad una distanza minima di mt. 7,50 dalla mezzaria della strada antistante.

Come nella precedente zona sono ammesse sui confini di proprietà che si incontrano con il limite stradale, costruzioni di altezza non superiore a mt. 4,50 in gronda; oltre tale altezza le costruzioni dovranno essere distanti mt. 3 dal confine di proprietà.

La rimanente porzione della zona industriale a sud dell'abitato di Caronno potrà essere destinata ad industria di qualsiasi natura nonché alla costruzione di edifici residenziali di carattere privato e unifamiliari. In questo caso il carattere di queste costruzioni si uniformerà alle prescrizioni previste per la zona residenziale estensiva di cui al paragrafo c) del Capitolato presente.

- g) ZONA AGRICOLA - Questa zona è destinata ad essere mantenuta a campagna od a bosco ed in ogni caso con le attuali caratteristiche.

In essa potranno sorgere costruzioni di carattere agricolo con abitazioni e relativi attrezzature, con un limite massimo di mc. 0,80 per mq.

La superficie coperta non dovrà superare i due decimi dell'intera area. L'altezza degli edifici prospicienti gli spazi pubblici sarà pari alla larghezza della strada antistante con la distanza minima di mt. 5 dal filo stradale, e di mt. 7,50 dalla mezzaria della strada.

L'altezza massima degli edifici non dovrà comunque superare i mt. 8 salvo per le costruzioni di attrezzature agricole speciali, serbatoi o silos.

In questi casi l'altezza massima consentita sarà di mt. 22. Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza uguale o maggiore di mt. 6 dal confine di proprietà.

- h) ZONE DESTINATE A VERDE SPORTIVO - Queste aree sono destinate ad impianti sportivi.
- i) ZONE VERDI NON EDIFICANDI - In queste aree si potranno costruire solo impianti di giardini.
- l) ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE - La zona di rispetto cimiteriale rimane vincolata secondo quanto stabilito dalla delibera Consigliare n° 27 del 20 ottobre 1957 approvata con Decreto Prefettizio n° 1716 del 30 maggio 1958.
- m) ZONA VINCOLATA PER SEDI STRADALI - In questa zona non possono erigersi edifici di alcun genere, sia pure a carattere provvisorio non potranno altresì venire rilasciate licenze per costruzione di recinzioni. Chiunque vorrà costruire sulle aree confinanti con zone destinate a strade dovrà chiedere al Sindaco la delimitazione preventiva della linea di confine della zona. Tale linea di confine costituirà il futuro allineamento stradale, sul quale si uniformeranno al presente regolamento e con le distanze prescritte, le nuove costruzioni.
- n) ZONA VINCOLATA PER RETTIFICHE DI ALLINEAMENTI - Chiunque voglia demolire e ricostruire edifici, o vorrà comunque portare sostanziali modifiche alle costruzioni esistenti, dovrà oltrechè uniformarsi alle norme contenute nel presente Regolamento, attenersi alle nuove linee di fabbricazione previste nelle planimetrie in scala 1 a 1000 qui allegate sotto lettere B) e C) - Dovrà, inoltre, richiedere al Sindaco la delimitazione preventiva del nuovo allineamento che verrà assegnato mediante punti fissi con apposito verbale in doppio originale a spese dell'edificante.
- In ogni caso sarà vietata la riedificazione sulle aree che l'Autorità Comunale, con il presente piano di fabbricazione, ha ritenuto destinare ad allargamenti stradali.

VINCOLI PARTICOLARI - Le nuove costruzioni, le modifiche ed i sostanziali rifacimenti di costruzioni esistenti, in fregio ad alcuni tratti delle vie provinciali e comunali, indicate nella planimetria allegata sot-

to A), dovranno arretrarsi dal filo stradale in modo da consentire la formazione delle zone da destinarsi a verde della larghezza prescritta nella planimetria stessa.

Art. 12° - Lottizzazione.

Coloro che intendono dare corso a nuove costruzioni, in aree libere dalla fabbricazione, devono procedere alla preventiva lottizzazione delle aree il cui progetto dovrà ottenere l'approvazione del Sindaco. La lottizzazione è comunque obbligatoria per le zone residenziali di ampliamento.

La lottizzazione deve risultare armonizzata con il programma di fabbricazione, di cui ai precedenti articoli ed essere tale da permettere un razionale impianto dei tipi edilizi prescritti per la zona.

Art. 13° - Strade private.

Le strade private non potranno avere di regola una larghezza inferiore ai mt. 6, esse dovranno essere costruite e mantenute in buon stato a cure e spese dei loro proprietari, in modo da non arrecare alcun danno alle pubbliche strade e secondo le disposizioni che di volta in volta verranno emanate dal Comune, in relazione al tipo di pavimentazione di ciascuna strada comunale da cui dipartono.

Le costruzioni che sorgono lungo le strade private sono soggette all'osservanza del presente Regolamento come se prospettassero su spazio pubblico.

Art. 14° - Distanze.

Gli spazi tra costruzione e costruzione non saranno permessi se non avranno almeno la larghezza di mt. 6 da muro a muro.

In conformità a questa disposizione, chiunque intenda costruire prima che il vicino abbia eretto alcuna costruzione e non intenda costruire sul confine o a distanza minore da mt. 1,50, dovrà mantenere i propri muri ad una distanza di almeno mt. 3 dal confine.

Gli spazi lasciati liberi fra le testate delle costruzioni lungo i confini delle strade dovranno essere chiusi da muri di cinta. Qualora questi spazi siano soggetti a transito dovranno essere chiusi con cancellate.

Art. 15° - Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici.

Chi intendesse costruire su aree non fronteggianti strade o piazze aperte al pubblico, dovrà prima comprovare d'avere stabilito gli accordi per l'accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata aperta al pubblico passaggio. Tale obbligo deve osservarsi anche per le costruzioni che si volessero eseguire secondo le linee del Piano di Fabbricazione.

Art. 16° - Altezza degli edifici - Criteri di valutazione.

L'altezza degli edifici da costruire o da riformare è determinante secondo la larghezza della via o spazio pubblico verso cui prospettano e non deve essere maggiore di una volta e mezza la larghezza della strada o spazio libero per la zona residenziale intensiva e per la zona industriale. Per le altre zone l'altezza dei fabbricati prospicienti strade o spazi pubblici non dovrà superare la larghezza della strada o spazio.

L'altezza minima degli edifici fronteggianti strade o spazi pubblici non sarà mai inferiore ai mt. 4 dal piano di marciapiede.

L'altezza massima degli edifici è fissata per tutto il territorio comunale a mt. 22, salvo le limitazioni indicate nelle singole zone di cui all'articolo 11°.

Nel caso di edifici fronteggianti strade pubbliche particolarmente strette è sempre consentita un'altezza massima di mt. 7,50.

L'altezza degli edifici è misurata dal piano del marciapiede stradale in corrispondenza della parte più elevata dell'edificio stesso, sino al margine più alto del muro facciata compreso il cornicione di gronda.

Quando l'edificio sorga lungo strade in pendio, l'altezza massima misurata in corrispondenza del punto di incontro fra lo spigolo dell'edificio e la parte più elevata della strada.

Quando si tratta di fabbricati che sorgono tra vie e spazi pubblici di larghezza differente la fronte può risvoltare od internarsi sulla via più stretta coll'altezza corrispondente a quella della via più larga, per una estensione non maggiore di mt. 12.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può permettere un sopralzo, in eccedenza ai limiti massimi, per la costruzione di elementi decorativi (belvederi, lucernari, ecc) che avessero un limitato sviluppo frontale.

Quando gli edifici e le vie pubbliche o private siano interposti fra cortili, giardini o spazi interni di qualunque ampiezza e chiusi con cinte alte meno di mt. 3 dal suolo, o da cancellate alte meno di mt. 5, la larghezza di essi verrà computata nella larghezza della via.

Art. 17° - Deroghe

E' facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ed avuto il nulla osta preventivo della Sezione Urbanistica Compartimentale, nonchè della Sopraintendenza ai Monumenti (ai sensi della Legge 21 dicembre 1955 n° 1357) di autorizzare l'esecuzione di costruzioni in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, purchè queste non costituiscano danno alle condizioni estetiche, urbanistiche ed igieniche della località e delle costruzioni vicine.

Art. 18° - Cortili e spazi interni.

L'ampiezza dei cortili e spazi interni sarà di almeno un quinto del

la somma delle superfici dei muri che li limitano. L'altezza dei muri che limitano i cortili o spazi interni si misurerà dal piano di marciapiede o dal piano di calpestio del locale abitabile più basso che prospetta su spazio in terno sino alla gronda, questa compresa.

Lungo i confini del cortile o spazi interni non costruiti o costruiti per un'altezza inferiore a mt. 15 si metterà in conto un muro della altezza di mt. 15. -

I cortili chiusi sono ammissibili soltanto nelle zone a denominazione intensiva od industriale.

Per i cortili a forma oblunga non si terrà conto della lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

Agli effetti del calcolo dei cortili è connesso che due o più proprietari vincolino a cortile aree contigue di loro proprietà, purchè ciò risulti da atto pubblico regolarmente trascritto e notificato al Sindaco.

L'atto pubblico dovrà indicare i confini dei fabbricati previsti e le massime altezze dei muri prospicienti su cortile o spazio interno reso comune.

I cavedi sono di norma vietati.

Il Sindaco, in casi particolari, in cui sia impossibile altra soluzione, potrà concedere la costruzione di cavedi, purchè:

- abbiano una superficie non inferiore ad $1/20$ delle pareti che vi prospettano e comunque non inferiore a mq. 9 con lato minimo di m. 3
- non vi prospettino locali di abitazione od abitabili;
- siano dotati di suolo impermeabile e siano collegati al piano terreno con l'esterno da un corridoio avente le sezioni minime di mq. 2,50, chiuso da un cancello;
- non vi sporgano balconi od altri sporti al di fuori della gronda.

Il Sindaco può concedere che le aree destinate a cortili o spazi interni vengano coperti da costruzioni accessorie aventi un'altezza inferiore a mt. 3 ed una superficie non superiore ad $1/5$ del cortile.

Queste costruzioni accessorie dovranno, comunque, essere comprese nella volumetria consentita.

Per il calcolo dei volumi costruibili per ciascuna zona, si terrà conto oltre che della proprietà su cui s'intende costruire, anche della superficie delle strade confinanti sino alla mezzaria della strada stessa sino ad un massimo di mt. 10. -

TITOLO 3°

OPERE ESTERIORI DELLE FABBRICHE

Art. 19° - Decoro degli edifici.

Tutte le parti degli edifici visibili delle vie o piazze pubbliche o da strade ferrate devono corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino ed armonizzare nelle linee, nei materiali, nelle tinte e decorazioni con gli edifici circostanti con particolare riguardo all'importanza artistica di queste esse devono sempre essere tenute in buono stato.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare al proprietario di rinnovare l'intonaco e le tinte quando, a suo giudizio le loro condizioni siano tali da deturpare l'aspetto dell'edificio.

I proprietari sono tenuti ad adempiere l'obbligo dietro intimazione del Sindaco ed entro un determinato termine da lui assegnato.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede ai sensi degli artt. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383.

Art. 20 - Pitture figurative sulle facciate.

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle altre pareti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative e di qualsiasi genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentare i disegni all'Ufficio Comunale ed ottenere la relativa autorizzazione.

Art. 21 - Deflusso delle acquepluviali.

Tutti i fabbricati prospicienti il suolo pubblico devono essere muniti di doccie di gronda orizzontali e verticali, per lo scarico delle acque pluviali, le quali dovranno essere condotte sino al suolo con tubi, di cui gli ultimi tre metri possibilmente incassati nel muro e quindi immessi nei condotti sotterranei della via.

Ove questi non esistano, i proprietari dei fabbricati devono collocare lo sbocco dei tubi rasente il suolo per essere poi immessi, a loro spese nella fognatura stradale quando essa venisse costruita.

La parte che deve essere incassata nel muro sarà di materiale resistente e il raccordo costituito da una gola a rovescio, e non da congiunzione ad angolo. Nelle vie larghe almeno mt. 8 può essere concesso il collocamento di tubi aderenti al muro, purchè gli ultimi due metri siano in ghisa.

Le grondaie dei tetti dei nuovi edifici non potranno avere sporgenza superiore ad un metro e dovranno essere decorate con travi sagomate e con cornicioni di finimento in laterizi od in cemento.

E' vietato immettere nei tubi di gronda acque provenienti da latrine, acquai bagni e simili.

Art. 22° - Nuove porte o finestre.

L'apertura di nuove porte o finestre come pure le modificazioni a quelle esistenti, devono essere denunciate al Comune, ed essere eseguite secondo le norme stabilite nel presente Regolamento, tanto nei riguardi della forma che del colore, che devono armonizzare con il fabbricato.

Art. 23° - Infissi.

Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe, delle porte e delle finestre poste ad un'altezza superiore a mt. 3 dal suolo, devono essere apribili verso l'interno, e gli aggetti e gli sporti devono essere fatti secondo le forme consentite.

I telai delle porte e delle finestre prospicienti le vie e le piazze devono essere muniti di vetri; non sono quindi permesse le impennate di carta, tela o di altro materiale.

Art. 24° - Sporgenze alle facciate.

I balconi devono essere di pietra naturale o artificiale con robusti parapetti; avere sporgenza sulla via non superiore ad un metro ed una altezza non inferiore ai mt. 4,20 dal piano stradale. Altrettanto dicasi per le terrazze e i ballatoi.

Nella costruzione di case a piano rialzato la gradinata antistante l'entrata non potrà mai sporgere dal suolo stradale.

Le tende delle finestre delle case ed alle porte dei negozi dovranno avere la sporgenza consentita dal Regolamento di Polizia Urbana o stabilita di volta in volta dal Sindaco all'atto della concessione.

La decorazione in aggetto degli edifici e degli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di mt. 2,20 dal suolo pubblico, non possono sporgere più di cm. 4 sull'area stradale.

Con lo zoccolo non si può occupare nessuna minima parte del suolo pubblico.

Nel progetto di fabbricati di nuova costruzione che abbiano locale destinati a negozi deve essere indicato anche il posto per la eventuale collocazione delle insegne sulle facciate.

Non sono ammesse latrine sporgenti e visibili da luoghi pubblici, devono essere demolite quelle che, in seguito a modifiche del fabbricato, si rendessero visibili; quelle esistenti potranno essere tollerate.

Art. 25° - Iscrizione - Insegne - Stemmi.

Prima di collocare iscrizioni, insegne, di ditte, stemmi, tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti le pubbliche vie, se ne deve presentare il disegno ed il testo all'Autorità Comunale la quale, entro 20 giorni dalla data della presentazione, potrà indicare in quali parti si debba modificarli, affinché non siano causa di deturpamento nè siano usate locuzioni improprie ed errate.

Art. 26° - Rifiniture dei prospetti.

Le spalle di porte comuni e di negozi e quelle carraie di nuova costruzione, devono essere costruite in pietra naturale od artificiale.

Nello stesso modo dovranno essere costruiti tutti gli architravi, i fregi, le fasce ed i contorni delle porte e delle finestre, le decorazioni in rilievo e le zoccolature.

I muri di fabbrica e quelli di cinta, fatta eccezione per quelli in pietra naturale od artificiale od in laterizi stilati, visibili dalle pubbliche strade o piazze, devono essere intonacati e tinteggiati in conformità di quanto prescritto al 1° comma del precedente articolo 19°.

Art. 27° - Numeri civici ed altre servitù.

L'apposizione e le conservazioni dei numeri civici è a carico del Comune. I proprietari degli edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile fatta eccezione del caso in cui la rinnovazione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici.

Agli edifici è imposta la servitù in apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze e delle segnalazioni stradali regolamentari.

Il Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltà d'applicare alle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi municipali, tra cui particolarmente:

- le piastre di idranti e simili;
- le mensole, i ganci, i tubi, e quant'altro occorre per la distribuzione pubblica dell'acqua potabile e del gas cittadino;
- Le tabelle, le mensole e quant'altro occorra per il servizio della pubblica affissione.

Art. 28° - Recinzione aree scoperte.

I parchi ed i giardini privati che si trovino entro al nucleo esistente devono essere cintati con adatti muri in armonia con la costruzione.

Le aree fabbricabili ed adiacenti a strade pubbliche e da queste visibili, dovranno essere cintate con rete od almeno con assiti solidi e decorosi.

Tali recinzioni non dovranno mai superare l'altezza di mt. 3 (tre).

Art. 29° - Marciapiedi.

I proprietari hanno l'obbligo di costruire e mantenere in stato soddisfacente a loro totale cura e spese i marciapiedi su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio.

La presente disposizione non si applica alla pavimentazione dei porticati quando questi ultimi siano stati imposti dalle Autorità Comunali.

TITOLO 4°

INTERNO DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

Art. 30° - Ambienti abitabili.

L'altezza minima netta dei locali abitabili non può essere inferiore a mt. 3,50 per il piano terreno, ai mt. 3 per i piani superiori, o rialzati di almeno cm. 80 dal marciapiede, ai mt. 2,90 per l'ultimo piano.

La cubatura minima di detti locali abitabili non può essere inferiore a mc. 24 e la superficie illuminante delle finestre, non potrà mai essere inferiore ad un ottavo di quella del pavimento del piano terreno e ad 1/10 per i piani superiori. Quando il locale abbia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie non inferiore a mq. 1,20.

Ciascun locale abitabile dovrà avere almeno una finestra aprentesi alla aria libera ed essere rifinito all'interno con intonaco civile.

Nei casi di soffitti non piani e non orizzontali l'altezza utile dei locali non potrà essere inferiore a mt. 3 da valutarsi dalla media fra la minima e la massima (minima in gronda mt. 2,50).

Queste prescrizioni sono applicabili anche agli ambienti di cui al successivo art. 35° e 36°.

* Art. 31° - Ambienti a livello del suolo.

Gli ambienti abitabili al piano terreno, dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di cm. 30.

Quando al di sotto di detti locali non vi siano ambienti sotterranei, o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia poggiato sopra un vespaio a rieggiato alto almeno 50 cm.

Art. 32° - Scantinati e seminterrati.

Gli scantinati ed i seminterrati dovranno essere di facile accesso, opportunamente difesi dall'umidità, ben arieggiati e dotati di pavimentazione. Di regola i locali seminterrati non potranno essere adibiti ad abitazione.

Art. 33° - Sottotetti.

Gli ambienti sottotetto abitabili, oltre all'obbligo di corrispondere alle norme dell'art. precedente, possono essere utilizzati soltanto per piccoli famiglie, limitatamente a due persone per ambiente.

Se il soffitto dell'ultimo piano è inclinato, l'altezza media sarà di 3 mt. utili, con un minimo verso gronda di mt. 2,50 (l'altezza utile sarà determinata dalle medie fra la minima e la massima).

Art. 34° - Disimpegni - Corridoi e simili.

I corridoi, disimpegni e simili, dovranno avere una larghezza non inferiore a cm. 90.

Di regola i corridoi dovranno avere un'altezza non inferiore a quella degli ambienti abitabili.

Il Sindaco potrà concedere, in particolari casi, un'altezza inferiore, quando a suo giudizio, sia garantita una sufficiente aerazione ed illuminazione.

Art. 35° - Cucine.

Le cucinette o camere di cottura cibi debbono avere una superficie massima di mq. 5, mentre le cucine propriamente dette devono avere una superficie minima di mq. 8. L'altezza deve essere uguale a quella degli altri locali sul piano e la superficie aeroilluminante non inferiore ad 1/10 di quella del pavimento.

In ogni cucina dovrà esserci almeno una canna fumaria.

Nelle zone ove esiste la rete comunale per la distribuzione dell'acqua potabile ogni cucina o cucinino dovrà essere dotato di lavelle con l'acqua corrente.

La parete contro cui appoggia il lavello dovrà essere rivestita di materiale impermeabile per tutta la lunghezza del lavello per un'altezza di almeno mt. 0,60 dal bordo della vasca.

Art. 36° - Latrine e bagni.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine della superficie minima di mq. 2 e con superficie aeroilluminante di mq. 0,50 costruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno e senza diretto accesso dalla cucina o dai luoghi di abitazione.

Le pareti delle latrine fino ad un'altezza di mt. 1,50 ed il pavimento devono essere in materiale impermeabile e facilmente lavabile.

L'altezza utile del locale adibito a latrina deve essere di regola uguale a quello degli altri ambienti sul piano e comunque sufficiente per garantire una sufficiente aereazione.

Il Sindaco nel caso particolare di costruzioni aventi carattere signorile, po-

trà concedere le costruzioni di latrine senza finestre, purchè:

- esista nei singoli appartamenti altra latrina con finestre normali;
- la latrina serva esclusivamente un unico locale adibito a camera da letto;
- sia garantita una efficiente aereazione con canne di adeguate dimensioni che raggiungano la sommità del tetto e siano aperte alla base in modo da assicurare una efficace ventilazione;
- siano dotate di acqua corrente e di pavimento munito di scarico;
- non vi siano installate apparecchiature di riscaldamento.

Art. 37° - Scale

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione e in ogni caso di larghezza non minore a mt. 0,90.

Esse devono essere ben aereate ed illuminate con finestre apribili praticamente nelle pareti o con lucernario apribile.

Art. 38° - Terrazze.

Le terrazze devono avere pendenza e bocchette sufficienti per lo immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello delle stanze che immettono sulle terrazze stesse.

Qualora sotto le terrazze vi siano ambienti abitabili deve interporrsi una camera d'aria alta almeno cm. 20 o materiale isolante di almeno equivalente potere isolante.

Art. 39° - Coperture a tetto - gronde.

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto, sia verso la pubblica via, come verso i cortili, munita di doccia metallica in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

La doccia metallica deve essere continuamente mantenuta in perfetta efficienza in modo da impedire qualsiasi travasamento d'acqua; la ripartizione dovrà essere eseguita a norma dell'articolo seguente.

Art. 40° - Smaltimento delle acque pluviali.

Le acque pluviali - verso le vie, piazze ed altro luogo d'uso pubblico - devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi, con sfogo in appositi cunicoli, in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul fondo.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque lorde di lavatura domestica proveniente da latrine, acquai, bagni, ecc.

Art. 41° - Fognoli - Pozzi neri.

E' permesso convogliare con canali impermeabili sotterranei nella fognatura stradale per acque nere o miste le acque di rifiuto dei lavandini e dei bagni privati, nonché quelle delle latrine con cacciata a sciacquone. L'immissione delle acque di rifiuto nelle fognature con combinatura comune dovrà avvenire previa chiarificazione con fossa chiarificatrice biologica, di modello d. provata efficienza e di capacità proporzionale ai servizi immessi, comunque, da sottoporre al giudizio di idoneità della Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Nelle zone sprovviste di tombinatura per acque chiare lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà avvenire in pozzi perdenti previa chiarificazione come al comma precedente, purchè la superficie del terreno assorbente sia ritenuta sufficiente dall'Amministrazione Comunale. Quando la superficie assorbente non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente, si dovrà procedere con pozzi neri impermeabili costruiti a regola d'arte, da spurgare con le modalità previste dal Regolamento d'Igiene.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione devono distare almeno 10 metri a valle dei pozzi chiari, acquedotti e serbatoi d'acqua e debbono essere costruiti all'esterno dei fabbricati.

Art. 42° - Igiene del suolo e del sottosuolo.

Non è permesso di scavare fondazioni d'un nuovo edificio sul terreno già adibito come deposito di immondizie, letame, e residu putrescibili, o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando tali materie nocive sia o state rimosse e risulti per accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria Comunale, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri.

E' vietato altresì costruire pozzi perdenti per il disperdimento di acque di qualsiasi genere, quando a giudizio dell'Amministrazione Comunale vi sia la possibilità d'immettere tali acque nelle tombinature comunali.

Art. 43° - Camere d'aria - Intercapedini - Vespai.

I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti e protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione.

Art. 44° - Camini.

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni prospettanti o visibili da spazi pubblici e non aventi carattere di decorazione architettonica.

Art. 45° - Forni.

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi, sia per la parte igienica, come per l'attrezzatura.

Art. 46° - Scarichi di vapore e gas.

Il vapore proveniente dai depuratori o da altri apparecchi a vapore e i gas provenienti dalla motrice a gas, devono scaricarsi a mezzo di camino del fumo, od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti.

Art. 47° - Locali di destinazione industriale o commerciale.

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme e le sanzioni del Regolamento Generale d' Igiene del Lavoro approvato il 14 Novembre 1927 con R.D. n. 530.

L'impianto e l'esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni e depositi di materie insalubri e pericolose elencate dai Decreti Ministeriali 12 Luglio 1912 e 26 Febbraio 1927, è subordinato ad uno speciale permesso del Sindaco in conformità a quanto previsto dagli art. 16 e 17 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

L'impianto, l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento di industrie del genere, è altresì soggetta alla disciplina di cui al D.L. 12 marzo 1946 n. 211 ed al 29 Giugno 1946 n. 543.

La capacità di ogni singolo ambiente destinato ad uso commerciale o industriale non può essere superiore - di regola - ai 7.000 mc. Il Sindaco, in casi determinati e quando esistono speciali condizioni atte a limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere deroghe.

Quando una parte del fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da struttura a tagliafuoco e le aperture di comunicazione essere munite di intelaiatura e serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a contenere 40 e più persone devono avere almeno 2 uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aperte verso l'esterno. Per i locali di laboratorio potranno essere imposte tali cautele anche se abbiano capacità inferiore a quelle precedentemente indicate.

Art. 48° - Fabbricati ad uso agricolo.

La case coloniche dovranno essere costruite nelle zone più elevate del podere, ed, in ogni caso, in modo da evitare l'addossamento delle mura a terrapieni.

Il pavimento del piano terreno dovrà risultare di almeno 50 cm. più alto del piano di campagna o di quello del cortile.

I locali di abitazione, la cui cubatura minima non può essere inferiore ai 21 cm.:

- non potranno avere un'altezza inferiore a mt. 2,90;

- dovranno avere almeno una finestra con telaio a vetri ed imposta, apren-
tesi verso l'esterno, con una luce netta non inferiore ad 1/10 della superfi-
cie del pavimento.

Il focolaio domestico dovrà essere munito di cappa e di fumaio, atti a smal-
tire in modo completo i prodotti della combustione.

Ciascuna casa dovrà essere provvista di acqua di condotta o di pozzo co-
struito secondo le norme igieniche, chiuso e provvisto di pompa oppure di
cisterna igienicamente costruita e difesa; l'acqua dovrà essere dichiarata po-
tabile dall'Ufficiale Sanitario.

Ciascuna casa deve essere provvista di latrina che non sia in diretta comu-
nicazione con i locali di abitazione e costruita in modo che prenda aria e
luce dall'esterno e che non possa inquinare l'acqua del pozzo o della cister-
na.

Gli edifici destinati ad uso stalle, porcili, pollai, letami, fienili, silos, co-
nigliera e simili, dovranno essere separati dalle abitazioni e a distanza non
mai inferiore a mt. 15'.

La pendenza del piano di cortile e degli orti adiacenti le abitazioni la dove
esistono, debbono essere sistemate in modo da assicurare il pronto smalti-
mento delle acque pluviali e di rifiuto e da evitare ogni possibilità di inqui-
namento del pozzo e della cisterna.

Le pareti di tutti i locali abitabili dovranno essere intonacate e le fonda-
zioni opportunamente protette dall'umidità.

I fabbricati ad uso agricolo sorgeranno esclusivamente nelle zone destinate
a loto e secondo i relativi tipi edilizi.

Art. 49° - Locali ad uso pubblico e collettivo.

I teatri, cinematografi ed i locali in genere destinati ad uso pubblico,
o collettivo, devono uniformarsi, sia per quanto riguarda le costruzioni che
per l'esercizio, alle norme legislative e regolamenti vigenti per le singole
materie.

Art. 50 ° - Impianti igienici di uso pubblico.

Gli impianti igienici di uso pubblico devono essere costruiti secondo
tutte le norme d'igiene prescritte ed in modo da uniformarsi al decoro cit-
tadino. Debbono, inoltre, essere perfettamente intonati all'estetica dell'e-
dilizia urbana.

TITOLO 5°

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 51° - Norme di buona costruzione - Terreni franosi - Fondazioni.

A norma degli artt. 4 e 5 del R.D. 22 novembre 1837, n. 2105, che approvano il nuovo Testo Unico delle norme tecniche di edilizia è vietato costruire edifici sui terreni di struttura eterogenea, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

Le fondazioni devono posare su terreno di buona consistenza sul quale devono convenientemente incassarsi. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare mezzi dell'arte di costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 52° - Murature.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con mano d'opera capace. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie od idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascia continua di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore ai 12 cm. estesi a tutta la larghezza del muro a distanza non maggiore di mt. 1,50. Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno, sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetriali ove non sono munite di robuste catene. I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiarsi sui muri per almeno $\frac{2}{3}$ dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.

Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni 2,50 metri, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni piano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.

Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano, ed avere un'altezza minima di cm. 20, la loro armatura longitudinale dev'essere costituita da 4 tondini del ϕ non inferiore ai mm. 12 e di ferro omogeneo ed ai mm. 10 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini di ϕ non inferiore ai mm. 5 e posta a distanza non superiore ai cm. 30.

I muri dovranno essere di dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a $1/6$ del carico di rottura del materiale di cui sono costruiti.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 53° - Lavori in cemento armato.

Nelle strutture in cemento armato devono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato di cui alla legge 5 Febbraio 1934 n. 313 e successive modificazioni, R.D. 2228 e 2229 del 16 novembre 1939 e D.L. 20 Dicembre 1947 n. 1516 concernente le opere di conglomerato compresso.

Quando si tratti, in particolari, di opere in cemento armato, i progetti dovranno essere redatti e firmati ed i lavori diretti da un professionista autorizzato, oltre che dalle leggi e regolamenti professionali, anche a norma della legge n. 313 citata nel precedente comma.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1.400 e Kg. 2.000, per cmq. rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro, secondo le norme del R.D. 16 Novembre 1939 n. 2229.

Per le costruzioni di cui al presente comma il rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione per l'abilità di cui all'art. 6° del presente Regolamento, è subordinato alla presentazione della licenza prefettizia di "uso della costruzione" indicata nel penultimo comma 4 delle prescrizioni generali, parte seconda, del R.D. 29/7/1933 n. 1213.

Art. 54° - Manutenzione e conservazione delle fabbriche.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione ordina

ria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti di igiene, di sicurezza e di decoro che convengono alla località di cui gli edifici sorgono.

Ogni proprietario è obbligato alla rinnovazione delle tinte nella facciata quando il degradamento del decoro ne deturpi l'aspetto ai sensi dell'art. 19. -

In caso di ritardo il Sindaco provvederà a norma dell'ultimo comma dell'art. 19. -

Art. 55° - Edifici pericolanti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazioni per la incolumità delle persone e delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico Comunale di fare le occorrenti constatazioni e, sul relativo referto, ingiungerà al proprietario di provvedere subito adeguatamente.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 56° - Prevenzione dei pericoli di incendio.

Ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili deve avere una apposita canna per l'eliminazione dei prodotti della combustione.

Non è permessa la costruzione di canne da fumo esternamente ai muri; esse devono essere incassate, avere le pareti lisce e possibilmente verticali ed essere costruite con materiali impermeabili per evitare macchie all'esterno dei muri.

La sporgenza dei fumaiole dal tetto non può essere minore di un metro se il fumaiole dista almeno 10 mt. dalle finestre di prospetto delle prossime case; in caso diverso deve essere elevato di un metro al di sopra del colmo della copertura.

I fumaiole non possono sporgere dal tetto ad una distanza inferiore ad un metro e cinquanta dal muro frontale.

E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti.

Le bocche, canne e tubi di camino, stufa, forno e simili, siano murarie, di terra cotta o di altro materiale, non possono essere addossate a pareti di legno ma ne devono distare almeno 30 cm.; esse devono essere convenientemente isolate se attraversano pareti di fabbrica nelle quali si sia possibilità di incendio.

I camini industriali devono avere dai confini della proprietà su cui sorgono verso le proprietà vicine, una distanza uguale ad almeno metà della loro altezza; una distanza di almeno mt. 6,50 dalla pubblica via ed essere muniti di parafulmine.

I locali nei quali sono collocati forni per pane, pasticceria e simili, devono essere costruiti nei particolari, con materiale incombustibile.

Gli impianti dei sottotetti praticabili devono essere protetti con strato di materiale incombustibile e difficilmente disgregabile, come tavelle di cotto, piastrelle di cemento e simili.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in numero proporzionato alla sua superficie.

Le scale, i passaggi alle scale e la gabbie di scala, debbono essere costruiti con materiale resistente al fuoco. Ogni vano di scala deve essere di facile e pronta comunicazione con una strada o con cortili aperti.

Tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali sono soggetti agli effetti della prevenzione dagli incendi, alla preventiva approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La licenza di abitabilità, di cui al 2° comma del precedente articolo, non potrà essere rilasciata se prima non venga stabilito il 'certificato di prevenzione incendi' da richiedersi, dall'interessato, al suddetto Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a norma della Legge 27 Dicembre 1941 numero 1750.

TITOLO 6°

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 57° - Formazione dei cantieri - Occupazione suolo pubblico - Steccati.

Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, ne divergerne od impedire il corso.

Chiunque esegue opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, o riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare le cautele tutte atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persone ed a cose ed a attenuare più che sia possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalla loro esecuzione.

Ove le opere di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze o suolo pubblico, dovranno erigersi degli steccati solidi e decorosi che recingano il cantiere di lavoro, alti almeno metri 3.

Qualora, o per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro, non fosse possibile erigere gli steccati, il primo ponte dovrà essere posto a una altezza non inferiore ai mt. 4 dal suolo.

Gli angoli degli assiti sulla pubblica vie debbono essere imbiancati e muniti di segnali luminosi a luce rossa opportunamente disposti e da mantenere accesi dal tramonto al levar del sole. In casi speciali il Sindaco, può esonerare dall'obbligo dei segnali luminosi.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavoro richiedano la temporanea occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere la licenza dal Sindaco presentando domanda con la indicazione della località, dell'estensione, presumibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta licenza e prima di iniziare i lavori, i funzionari del Comune procedono, in concorso con l'interessato, alla constatazione dell'area stradale da comprendere nel cantiere e comunque da occupare o manomettere al fine di determinare la tassa dovuta per la temporanea occupazione di suolo pubblico e l'ammontare della cauzione da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza del Sindaco, l'interessato deve presentare in tempo utile, nuo-

va domanda per ottenere una nuova licenza. Il Sindaco può negare la proroga per ragioni di interesse pubblico come può prescrivere un termine per esecuzione dei lavori e revocare la licenza accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori e la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al loro compimento. La licenza è in ogni caso revocata quando la interruzione dei lavori, non dipendente da causa di forza maggiore, si protragga oltre i 20 giorni.

Art. 58° - Cautela da osservarsi per la esecuzione dei lavori.

Le aperture che si praticano negli assiti e negli steccati devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante le sospensioni dei lavori.

I posti di servizio debbono avere i requisiti di solidità necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari di stuoie od altro in modo da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune e necessarie.

Gli impianti di cantine in genere si dovranno comunque uniformare alle "Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro" di cui al Decreto n° 14 del 7° gennaio 1956.

Art. 59° - Sgombero e trasporto dei materiali.

Nelle opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele sufficienti e necessarie ad evitare danni o molestie a persone o case.

E' vietato calare materiali di demolizione verso la pubblica via; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali medesimi - previamente umettati per evitare il sollevamento della polvere - debbono essere calati entro recipienti o mediante appositi condotti o con altri mezzi adatti.

E' altresì proibito ingombrare con qualsiasi materiale le vie e gli spazi pubblici adiacenti la fabbrica. In caso di assoluta necessità il Sindaco potrà concedere il permesso di deposito temporaneo previo pagamento della tassa relativa e l'osservanza delle disposizioni di cui al terzultimo comma del precedente art. 57.

Il caricamento e lo scaricamento dei materiali d'opera o di demolizione, dei veicoli e dei carri deve essere fatto con la massima premura ed usando ogni necessaria cautela al fine di evitare disturbi o molestie ai fabbricati vicini ed alla circolazione. Il Sindaco potrà - occorrendo - ordinare che detti lavori vengano eseguiti in ore determinate.

Il deposito dei materiali di rifiuto dovrà avvenire od in aree private o nei luoghi previamente autorizzati dal Comune.

Ultimati i lavori, il costruttore deve consegnare perfettamente sgombera e pulita l'area pubblica che venne racchiusa nel cantiere o comunque occupa-

ta per l'esecuzione dei lavori. Il deposito cauzionale di cui al penultimo comma dell'art. 57 non può essere rimborsato se non dopo che i funzionari abbiano constatato il ripristino del suolo pubblico.

Art. 60° - Rinvenimenti e scoperte.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939 n. 1089 circa l'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico e storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utile prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

TITOLO 7°

DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 61° - Sanzioni ed ammende.

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, in ordine agli art. 32 e 41 della Legge Urbanistica, e all'art. 7 comma 2, 21 Ottobre 1947 n° 1250, si applica l'ammenda fino a L. 80.000.- con osservanza delle norme stabilite dagli art. 107 e segg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n° 383 ed art. 9 della Legge 9 Giugno 1947 n. 530.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione il Sindaco, in dipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al comma 1° del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare - sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale - i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni, e la rimessa in pristino a spese del contravventore.

L'ordine di sospensione cesserà d'avere efficacia se entro un mese dalla sua notificazione, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Colui che dà inizio ai lavori senza licenza o prosegue dopo la notifica della ordinanza è punito con l'arresto fino a 1 mese e l'ammenda fino a Lire L. 80.000.- in relazione degli articoli 32 e 41 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 ed art. 7 comma 2° della Legge 21 Ottobre 1947 n. 1250.

In ogni caso il Sindaco può disporre la sospensione dei servizi di acqua e gas prestati dal Comune al contravventore e deferire i tecnici responsabili ai relativi consigli dell'Ordine Professionale per i provvedimenti del caso.

Sono pure fatte salve, in ogni caso, le facoltà concesse al Sindaco dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 62° - Adeguamenti al presente regolamento delle costruzioni esistenti.

Il Sindaco può, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione delle strutture occupanti e restringenti il suolo stradale e concesse a

termine delle vigenti nell'epoca della loro costruzione, salvo l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti o sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte e finestre al piano terreno aprentesi all'esterno, ecc. deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione.

Art. 63° - Disposizioni transitorie.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le porte delle macellerie dovranno essere costituite con cancelli di ferro, e le case, confinanti con le pubbliche vie, che ne siano ancora sprovviste, dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e tubi di scarico delle acque pluviali.

Art. 64° - Entrata in vigore del presente regolamento ed approvazione conseguita.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla data della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e dopo la prescritta pubblicazione all'albo Pretorio a termini di Legge.

Da tale data restano abrogate tutte le disposizioni regolamentari locali contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

APPENDICE :

Sono allegati al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale dello stesso :

- A) Planimetria da 1 a 5000 di tutto il territorio comunale;
- B) Planimetria da 1 a 1000 del centro di Caronno;
- C) Planimetria da 1 a 1000 del centro di Pertusella;
- D) Tabella con le caratteristiche dei tipi edilizi delle singole zone;
- E) Relazione tecnica illustrativa.

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del
2 maggio 1961 col n. 2280/20299 Div. IV.

Pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 12 maggio
1961 al 26 maggio 1961 a sensi dell'art. 62 della Legge Comunale e
Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

lì, 17 maggio 1961

Visto : IL SINDACO
f/to : Bernardi Ottavio

Il Segretario Comunale
f/to : Pietro Molinari

Approvato dal Ministero per i Lavori Pubblici di concerto col Ministero
della Sanità in data 30 ottobre 1961 n. 1304 ai sensi dell'art. 36 della
Legge Urbanistica 17 (aprile) 1942 n. 1150.

m-----

AGOSTO

loghin -

Pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
9 novembre 1961 al 23 novembre 1961 a sensi dell'art. 62 T.U. leg-
ge C. e SS. 3.3.1934 n. 383 ed art. 21 legge 9.6.1947 n. 530.

lì, 24 novembre 1961

V° IL SINDACO

Il Segretario Comunale
f/to Pietro Molinari

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 23

in data 30 luglio 1959

Il Sindaco
(f/to Dott. Raffaele Meneghini)

Il Segretario Comunale
(f/to Pietro Molinari)

Pubblicato nell'Albo Comunale senza opposizioni.

Addì 2 agosto 1959

Il Segretario Comunale
(F:to Pietro Molinari)